



COMUNE DI DIAMANTE (Cosenza)

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI INTERVENTI**  
**PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI O D'INTERESSE PRIVATO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 12/02/2026

## INDICE

<b>ART. 1</b>	<b>Oggetto</b>	<b>PAG. 3</b>
<b>ART. 2</b>	<b>Modalità di presentazione della domanda</b>	<b>PAG. 3</b>
<b>ART. 3</b>	<b>Autorizzazione e tempi di esecuzione</b>	<b>PAG. 4</b>
<b>ART. 4</b>	<b>Deposito cauzionale</b>	<b>PAG. 5</b>
<b>ART. 5</b>	<b>PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI</b>	<b>PAG. 7</b>
<b>ART. 6</b>	<b>Modalità di esecuzione e obblighi del richiedente</b>	<b>PAG. 7</b>
<b>ART. 7</b>	<b>Ripristini</b>	<b>PAG. 8</b>
<b>ART. 8</b>	<b>Vigilanza e accertamento della regolare esecuzione</b>	<b>PAG. 10</b>
<b>ART. 9</b>	<b>INTERVENTI URGENTI</b>	<b>PAG. 11</b>
<b>ART. 10</b>	<b>Obblighi del titolare dell'autorizzazione</b>	<b>PAG. 12</b>
<b>ART. 11</b>	<b>SANZIONI E PENALITÀ</b>	<b>PAG. 12</b>
<b>ART. 12</b>	<b>Casi non previsti dal regolamento</b>	<b>PAG. 13</b>
<b>ART. 13</b>	<b>PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO</b>	<b>PAG. 14</b>
<b>ART. 14</b>	<b>ENTRATA IN VIGORE</b>	<b>PAG. 14</b>

## **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di manomissione del suolo pubblico comunale per la realizzazione di impianti di servizi a rete nel sottosuolo (opere di allacciamento di acquedotto, fognature, scavi in genere per tombature, posa sottoservizi gas, telefono, illuminazione pubblica, ecc.) da parte dei gestori di impianti tecnologici ovvero da parte dei soggetti privati.

2. Il presente regolamento si applica per gli interventi su strade comunali ed aree pubbliche di proprietà comunale, ovvero comunque gestite dal Comune di Diamante.

3. L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico rilasciata ai sensi del presente regolamento:

- ha esclusivamente natura concessoria/autorizzatoria sotto il profilo della tutela del patrimonio comunale, stradale e della circolazione;
- non costituisce titolo edilizio ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;
- non abilita di per sé all'esecuzione delle opere edilizie o impiantistiche eventualmente connesse agli interventi di scavo.

4. Resta pertanto obbligatorio, prima dell'inizio dei lavori, il possesso e la presentazione del necessario titolo edilizio (CILA, SCIA, permesso di costruire o altro titolo previsto dalla normativa vigente), da acquisire e/o depositare esclusivamente tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) o lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), secondo la natura dell'intervento e del soggetto richiedente.

5. In assenza di idoneo e valido titolo edilizio, ove richiesto dalla normativa urbanistico-edilizia, i lavori non potranno in alcun caso essere iniziati, anche se muniti dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico.

## **Art. 2 – Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico**

1. I soggetti interessati dovranno presentare al Comune di Diamante apposita domanda di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, corredata di tutti gli elaborati necessari a documentare lo stato di fatto dei luoghi, gli interventi richiesti e gli eventuali provvedimenti abilitativi previsti da leggi e regolamenti, fermo restando quanto stabilito dal D.P.R. 380/2001 in materia edilizia.
2. La domanda dovrà essere presentata all'Ufficio Manutentivo o ad altro Ufficio comunale appositamente indicato e dovrà contenere i seguenti dati e allegati:
  - generalità del richiedente;
  - generalità dell'impresa esecutrice;
  - generalità del Direttore dei Lavori con recapito telefonico e pec;
  - generalità del responsabile dei lavori e del CSE con recapito telefonico e pec;
  - ubicazione dell'intervento;
  - descrizione dettagliata dell'intervento e dei sotto servizi interessati;

- indicazione di eventuali vincoli;
  - cronoprogramma dei lavori;
  - necessità di ordinanze di regolamentazione del traffico;
  - deposito cauzionale previsto di cui all' art. 4 del presente Regolamento;
  - numero univoco della pratica SUAP/SUE abilitante l'esecuzione dei lavori
  - allegati tecnici e documentali come già previsti nel testo originario
  - ricevuta di pagamento spese istruttoria della pratica
3. La presentazione della domanda di cui al presente articolo non sostituisce né assorbe gli adempimenti di competenza del SUE/SUAP, presso i quali dovrà essere presentato o acquisito il titolo edilizio eventualmente necessario.
4. In caso di domanda incompleta, i termini del procedimento sono sospesi fino all'avvenuta integrazione.
- Entro sette (7) giorni dalla conclusione dei lavori, il soggetto autorizzato dovrà presentare la comunicazione di fine lavori tramite SUE o SUAP, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tramite protocollo all' Ufficio competente.
5. Alla comunicazione di fine lavori, da presentarsi obbligatoriamente tramite SUE/SUAP, dovranno essere allegati i seguenti documenti, come richiamati dal presente regolamento e dalla normativa edilizia:
- dichiarazione di conformità delle opere eseguite rispetto al progetto autorizzato;
  - attestazione di corretta esecuzione dei ripristini del suolo pubblico;
  - documentazione fotografica post-operam;
  - eventuali certificazioni e dichiarazioni di conformità degli impianti;
  - documentazione comprovante il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
  - ogni ulteriore documento richiesto dal titolo edilizio o dalle norme vigenti.

### **Art. 3 – Validità dell'Autorizzazione e tempi di esecuzione**

1. La richiesta di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, dovrà essere presentata dall'interessato almeno 15 giorni prima dell'effettuazione dell'intervento, salvo i casi di comprovata ed oggettiva urgenza previsti dal successivo articolo 9.
2. L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Manutentivo o da altro Ufficio comunale appositamente individuato, esclusivamente ai fini della manomissione del suolo pubblico e della tutela della sede stradale e della circolazione, purché la richiesta risulti completa in ogni sua parte, e comunque entro il termine massimo di trenta (30) giorni dalla data di presentazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è subordinato alla verifica della presentazione e/o acquisizione del necessario titolo edilizio, ove dovuto in relazione alla tipologia dell'intervento, tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) o lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 6 giugno 2001

n. 380 e s.m.i.

4. L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico non costituisce titolo edilizio e non abilita di per sé all'esecuzione delle opere edilizie o impiantistiche. In assenza di idoneo e valido titolo edilizio, ove richiesto dalla normativa vigente, è fatto divieto assoluto di dare inizio ai lavori, anche se l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico risulti rilasciata.
5. I lavori dovranno essere iniziati entro tre (3) mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione; decorso tale termine senza che i lavori siano stati avviati, l'autorizzazione si intende decaduta e dovrà essere presentata nuova istanza. Gli stessi dovranno essere completati entro il termine indicato nel cronoprogramma allegato alla domanda.
6. L'esecuzione dei lavori è altresì subordinata, nei casi previsti, all'adozione di apposita ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale da parte dell'Ufficio di Polizia Locale comunale, ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 21 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
7. La data di inizio dei lavori, anche se indicata nell'istanza di autorizzazione, dovrà essere comunicata con almeno sette (7) giorni di anticipo all'Ufficio Manutentivo o ad altro Ufficio comunale competente e all'Ufficio di Polizia Locale, allegando copia dell'autorizzazione rilasciata e degli eventuali provvedimenti viabilistici adottati.
8. Prima dell'inizio dei lavori, il richiedente è tenuto a richiedere alle aziende e agli enti gestori dei sottoservizi la preventiva individuazione e segnalazione delle condutture, cavidotti e infrastrutture esistenti nel tratto di strada interessato dall'intervento, restando a suo esclusivo carico ogni responsabilità per danni arrecati a reti o impianti presenti.
9. Gli interventi di scavo sul territorio comunale possono essere eseguiti esclusivamente nel periodo compreso **tra il 16 settembre e il 31 maggio**. Eccezioni sono ammesse solo in caso di comprovata e documentata necessità, quali ad esempio il rischio di perdita di finanziamenti pubblici o altre situazioni di urgente interesse. I lavori di ripristino devono comunque essere completati entro e non oltre il **30 giugno** dello stesso anno.
10. È vietato eseguire lavori di manomissione del suolo pubblico nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 15 settembre di ciascun anno nei nuclei urbani di Diamante e Cirella, salvo casi di comprovata urgenza. Tali situazioni devono essere specificate nell'istanza di autorizzazione, dichiarate dal richiedente e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
11. L'esecuzione di opere in assenza o in difformità dal titolo edilizio, ove prescritto, resta soggetta alle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001, nonché alle ulteriori sanzioni e penali previste dal presente regolamento e dalle altre normative vigenti.

#### **Art. 4 - Deposito cauzionale e penalità**

1. Il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico è subordinato alla costituzione di deposito cauzionale a garanzia della esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino della sede stradale che viene manomessa.
2. L'importo del deposito cauzionale verrà determinato in base alla tipologia del ripristino e

precisamente:

**a) pavimentazione in conglomerato bituminoso:**

- €. 100,00 al metro quadrato di superficie interessata dal ripristino calcolata con le modalità di cui all'articolo 7, commi a.1 e a.2.
- L'importo minimo del deposito cauzionale è comunque fissato in €. 1.000,00 indipendentemente dall'entità della superficie, fatta eccezione per lavori eseguiti da privati.
- In relazione ai lavori eseguiti dai privati l'importo del deposito cauzionale sarà determinato dall'ufficio competente in relazione alla tipologia di intervento da eseguito.

**b) pavimentazioni lapidee o elementi autobloccanti di cemento:**

- pari al computo metrico estimativo presentato dal richiedente, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e accettato dal Comune; redatto utilizzando i prezzi unitari di cui al listino prezzi della Regione Calabria in vigore al momento della richiesta; resta stabilito in €. 2.000,00 l'importo minimo della cauzione, fatta eccezione per lavori eseguiti da privati.
- In relazione ai lavori eseguiti dai privati l'importo del deposito cauzionale sarà determinato dall'ufficio competente in relazione alla tipologia di intervento da eseguito.

3. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito mediante versamento presso la Tesoreria Comunale della somma derivante dal conteggio effettuato in sede di richiesta.
4. La cauzione, in alternativa, potrà essere costituita anche mediante fideiussione da parte di Istituti Bancari o Finanziari o Assicurativi a ciò autorizzati. Tale fideiussione dovrà contenere, tra l'altro, espressa dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e ad eccepire il decorso del termine di cui, rispettivamente agli articoli 1944 e 1957 del Codice Civile, nonché l'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di giorni trenta dalla semplice richiesta scritta del Comune. Per gli Enti gestori dei pubblici servizi, titolari di autorizzazioni ricorrenti nel corso dell'anno, il deposito cauzionale o le fideiussioni potranno essere sostituiti, dopo il primo anno di validità del presente regolamento, da una unica fideiussione bancaria o finanziaria o assicurativa annuale per l'importo commisurato al valore degli interventi eseguiti nell'anno precedente. Di anno in anno dovranno essere poste in essere nuove fideiussioni i cui importi saranno adeguati in base ai lavori eseguiti nell'anno precedente.
5. Ciascuna fideiussione dovrà avere validità fino all'avvenuto collaudo di tutti i lavori cui la stessa si riferisce e dovrà prevedere espressamente che ogni modifica, integrazione o variazione sia subordinata al preventivo assenso dell'Amministrazione comunale. La fideiussione non potrà essere revocata, ridotta o disdettata senza il formale assenso del Comune. In caso di incameramento parziale o totale della cauzione, il soggetto titolare dell'autorizzazione sarà tenuto a reintegrare immediatamente l'importo sino al raggiungimento della somma originariamente garantita.

6. Lo svincolo del deposito cauzionale avverrà su richiesta del titolare dell'autorizzazione, da presentarsi al Comune, non prima che siano decorsi sei (6) mesi dalla completa esecuzione delle opere, ed è subordinato all'esito favorevole delle verifiche effettuate dal Responsabile del Settore Manutentivo o da altro Ufficio comunale appositamente individuato, purché non risultino avvallamenti, deformazioni o carenze nei ripristini del piano viario imputabili a una non corretta esecuzione dei lavori.
7. Poiché i lavori di ripristino definitivo devono essere integralmente eseguiti e ultimati entro i termini indicati nell'istanza di autorizzazione, il mancato rispetto di tali termini costituisce motivo ostativo allo svincolo della cauzione e comporta l'immediata escussione del deposito cauzionale, nonché l'esecuzione d'ufficio dei soli lavori residui di ripristino del suolo manomesso, con addebito al titolare dell'autorizzazione di eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione.
8. Il ritardo nell'esecuzione dei lavori, salvo proroghe espressamente concesse dall'Ufficio competente a seguito di istanza motivata corredata da comprovate ragioni, comporterà l'applicazione di una penale pari a euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, calcolato a partire dalla data di fine lavori indicata nel provvedimento autorizzativo fino al completo adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

#### **Art. 5 - Programmazione annuale degli interventi**

1. Per gli interventi di ampliamento o rinnovo delle reti tecnologiche, ad eccezione degli interventi non preventivabili, od urgenti, le Società che gestiscono pubblici servizi devono predisporre un programma annuale, da presentarsi all'Ufficio Lavori Pubblici dell'Ente entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il programma, corredati da una planimetria generale in scala opportuna e da schede tecniche relative ai singoli interventi, complete del cronoprogramma dei lavori.
2. L'invio dei programmi da parte delle Società è finalizzato alla programmazione dei lavori stradali di competenza del Comune nonché all'individuazione di eventuali lavori in condivisione con altri soggetti gestori e costituisce implicita autorizzazione a rendere noti i medesimi, oltre che agli Uffici comunali, regionali e statali interessati, anche alle altre Società di pubblici servizi.

#### **Art. 6 - Modalità di esecuzione e obblighi del richiedente**

1. I soggetti richiedenti sono tenuti al pieno rispetto delle norme poste a tutela delle strade e della circolazione, di cui al Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, nonché del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico sugli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo dei cantieri stradali, e successive modificazioni e integrazioni.
2. In particolare, dovrà essere installato e mantenuto in loco un cartello di cantiere, recante gli estremi dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, il nominativo del titolare dell'autorizzazione, l'oggetto e la durata dei lavori, nonché il nominativo del Direttore dei Lavori. Alle estremità degli scavi dovranno altresì essere posizionati, secondo le modalità previste dal Codice della Strada, appositi cartelli indicanti l'"inizio cantiere" e il "termine

cantiere”.

3. Gli scavi dovranno essere eseguiti esclusivamente nelle dimensioni strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento, previo taglio regolare della pavimentazione bituminosa mediante idonea macchina operatrice a lama rotante e/o fresa. Il materiale derivante dagli scavi dovrà essere tempestivamente rimosso e smaltito nel rispetto della normativa vigente in materia di terre e rocce da scavo, a totale cura e spese del richiedente.
4. Le operazioni di scavo dovranno essere organizzate in modo da limitare al minimo l'intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, assicurando l'adozione di adeguata segnaletica diurna e notturna, conforme alle disposizioni del Codice della Strada e della normativa tecnica di settore.
5. Le tubazioni, i pozzetti, le canalizzazioni e ogni altro manufatto o componente dell'opera dovranno essere posati a regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti, delle prescrizioni progettuali e delle indicazioni impartite dagli Uffici comunali competenti.
6. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere evitato qualsiasi ingombro non necessario sulla sede stradale, quali pali, attrezzature, materiali o mezzi, e dovranno essere adottate tutte le misure organizzative e di sicurezza idonee a ridurre al minimo i disagi alla viabilità e garantire la sicurezza della circolazione.
7. Chiunque esegua lavori sulle strade o sul suolo comunale in assenza della preventiva autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico e/o del necessario titolo edilizio sarà soggetto alle sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., nonché alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada e ad ogni altro provvedimento previsto dalla normativa vigente.

## **Art. 7 – Ripristini**

### **a) Ripristino dei corpi stradali e delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso**

1. Il ripristino dei corpi stradali e delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovrà essere eseguito immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di scavo, secondo le modalità tecniche di seguito indicate e conformemente agli schemi grafici allegati al presente regolamento.
2. Il riempimento degli scavi dovrà essere effettuato mediante:
  - materiale sabbioso e ghiaioso, privo di argille, radici o materiali organici, oppure
  - in alternativa, conglomerati cementati alleggeriti con materiali inerti o granulati di polimeri ecocompatibili,

il tutto accuratamente costipato per strati successivi, mediante l'impiego di mezzi idonei, fino alla quota di cm 10 al di sotto del piano viabile esistente.

3. Sulla parte superiore dello scavo dovrà essere realizzato uno strato di conglomerato bituminoso tipo binder, steso in opera a mano e/o mediante vibrofinitrice e opportunamente rullato, per uno spessore di cm 10, esteso per l'intera larghezza della pavimentazione manomessa, a raso con quella esistente. Tale strato dovrà essere lasciato ad assestamento

naturale per un periodo non inferiore a sei (6) mesi.

4. Durante il periodo di assestamento, il titolare dell'autorizzazione rimane responsabile di eventuali cedimenti, avvallamenti, buche o situazioni di pericolo derivanti dai lavori di scavo e di ripristino, nonché del mantenimento in efficienza della segnaletica stradale orizzontale e verticale.
5. Decorso il periodo di assestamento, dovrà essere eseguita la fresatura a freddo della superficie di ripristino mediante macchina operatrice idonea, per una profondità di cm 3, secondo le modalità indicate ai successivi punti a.1 e a.2 e negli schemi grafici allegati.
6. Successivamente dovrà essere realizzato il manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso, steso in opera a mano e/o con vibrofinitrice, opportunamente rullato, per uno spessore compreso di cm 3, previa accurata pulizia della superficie e stesa di emulsione bituminosa acida per garantire l'adesione del nuovo strato.
7. Dovranno inoltre essere eseguite:
  - la sigillatura dei bordi della nuova pavimentazione mediante emulsione bituminosa;
  - il corretto raccordo con le opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
  - il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e/o verticale eventualmente rimossa o danneggiata.
8. Il ripristino definitivo del manto di usura dovrà essere completato entro e non oltre sei (6) mesi dalla conclusione dei lavori di ripristino provvisorio. Il titolare dell'autorizzazione e la Direzione dei Lavori sono responsabili dell'intero ciclo esecutivo fino al completo e regolare ripristino della sede stradale.

#### **a.1) Ripristini su strade con carreggiata di larghezza media inferiore a 4 metri**

1. In caso di scavi longitudinali, il manto di usura dovrà essere steso sull'intera carreggiata per tutta la tratta interessata.
2. In caso di attraversamenti, sia totali che parziali, il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza minima di metri 5 su tutta la larghezza della sezione stradale.
3. In presenza di attraversamenti ravvicinati, qualora la distanza tra gli stessi sia inferiore a metri 5, il manto di usura dovrà essere esteso all'intera tratta interessata.

#### **a.2) Ripristini su strade con carreggiata di larghezza superiore a 4 metri**

1. In caso di scavi longitudinali, il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia interessata (metà carreggiata) per tutta la tratta oggetto di intervento.
2. In caso di attraversamento inferiore alla metà della carreggiata, il manto di usura dovrà essere esteso per una lunghezza minima di metri 5 sull'intera larghezza della corsia interessata.
3. In caso di attraversamento superiore alla metà della carreggiata, il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza minima di metri 5 su tutta la larghezza della carreggiata.

4. In presenza di scavi longitudinali e trasversali, il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia interessata e per una lunghezza di metri 5 anche sull'altra corsia.
5. In caso di scavi longitudinali con attraversamenti ravvicinati, il manto di usura dovrà essere esteso all'intera tratta interessata dell'altra corsia.
6. Qualora lo scavo longitudinale interessi l'asse centrale della carreggiata, il ripristino del manto di usura dovrà essere esteso all'intero piano viabile.
7. In ogni caso, la pavimentazione dovrà essere preventivamente tagliata con idonea attrezzatura (fresa e/o disco rotante) al fine di garantire la regolarità dello scavo senza danneggiare i bordi. Eventuali cedimenti o deformazioni che si manifestino successivamente dovranno essere immediatamente eliminati a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Lavori Pubblici.

**b) Ripristino di pavimentazioni lapidee o in elementi autobloccanti di cemento**

1. Le pavimentazioni lapidee o in elementi autobloccanti di cemento dovranno essere rimosse esclusivamente a mano e accuratamente accatastate in prossimità dello scavo, in modo da non ostacolare il transito pedonale e veicolare, previa installazione di idonea segnaletica.
2. In caso di rottura o danneggiamento dei materiali rimossi, gli stessi dovranno essere sostituiti con elementi di identiche caratteristiche, qualità e finitura.
3. Il riempimento degli scavi dovrà essere eseguito mediante conglomerato cementizio alleggerito, opportunamente costipato per strati successivi, fino alla quota della pavimentazione adiacente, in attesa del naturale assestamento del sottofondo.
4. Il ripristino definitivo dovrà essere preceduto dalla realizzazione di una fondazione in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica  $R_{ck} \geq 250$  kg/cmq, di spessore non inferiore a cm 20, armata con rete elettrosaldata  $\varnothing$  8 mm maglia 10x10 cm, sulla quale sarà successivamente ricollocata la pavimentazione, curando i raccordi e le quote con le superfici esistenti.
5. Le opere in conglomerato cementizio previste dal presente articolo, ove configurabili come opere strutturali ai sensi delle NTC vigenti, dovranno essere progettate, eseguite e collaudate nel rispetto del D.M. 17 gennaio 2018 e della normativa sismica vigente.

**c) Ripristino a seguito di piccoli interventi**

1. In caso di manomissioni effettuate da privati per interventi localizzati che non comportino uno sviluppo superiore a metri 1,50 lineari, il manto di usura dovrà essere steso sulla sola corsia interessata, per tutta la lunghezza dello scavo eseguito.

**d) Ripristino della segnaletica stradale e degli attraversamenti pedonali**

1. In ogni caso dovranno essere integralmente ripristinati sia la segnaletica stradale orizzontale sia gli attraversamenti pedonali eventualmente rimossi o danneggiati a seguito dei lavori.

**Art. 8 – Vigilanza e accertamento della regolare esecuzione**

1. Qualora, a seguito di accertamenti o sopralluoghi da parte degli Uffici comunali competenti, venga riscontrata la difformità parziale o totale delle opere in corso di esecuzione o già

eseguite rispetto all'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico e/o al titolo edilizio presentato ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., il titolare dell'autorizzazione è tenuto a intervenire immediatamente al fine di eliminare ogni potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale, adottando senza indugio tutte le misure provvisorie necessarie.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 27, 31, 33 e 34 del D.P.R. 380/2001, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere, entro e non oltre 48 ore dalla contestazione, alla rimozione o alla regolarizzazione delle opere eseguite in difformità, ovvero al ripristino dello stato dei luoghi, salvo diversi termini espressamente assegnati dall'Amministrazione comunale in relazione alla natura e alla complessità degli interventi.
3. In caso di inottemperanza nei termini assegnati, il comune di Diamante potrà procedere all'adozione dei provvedimenti repressivi e sanzionatori previsti dalla normativa vigente, ivi compresa la sospensione dei lavori, l'esecuzione d'ufficio in danno, l'incameramento della cauzione prestata e l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal D.P.R. 380/2001, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile e penale.
4. Restano in ogni caso ferme le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché ogni ulteriore provvedimento adottabile ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza stradale e tutela del patrimonio pubblico.
5. A ultimazione degli interventi di ripristino eseguiti in conformità alle prescrizioni impartite, il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare formale richiesta di sopralluogo agli Uffici comunali competenti ai fini della verifica di regolare esecuzione e del conseguente svincolo del deposito cauzionale, che potrà avvenire esclusivamente a seguito di esito favorevole dell'accertamento tecnico.

#### **Art. 9 - Interventi urgenti**

1. In caso di interventi urgenti per manutenzione o riparazione di guasti, i gestori dei pubblici servizi sono autorizzati a intervenire immediatamente, previa comunicazione dei lavori all'Ufficio Lavori Pubblici e all'Ufficio di Polizia Locale, anche tramite posta elettronica. Nella comunicazione dovrà essere indicata l'eventuale necessità di emissione di un'ordinanza per la chiusura temporanea della strada interessata e/o per la regolamentazione del traffico.
2. Rimane fermo l'obbligo di eseguire il ripristino definitivo del corpo stradale e della pavimentazione secondo le modalità tecniche e operative previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
3. In via temporanea e solo per gli interventi di cui al presente articolo, al fine di eliminare immediati pericoli e garantire la sospensione provvisoria dei lavori, è consentito chiudere gli scavi con conglomerato bituminoso a freddo. Tale intervento è considerato a tutti gli effetti un "ripristino provvisorio". Il conglomerato a freddo dovrà comunque essere rimosso e sostituito con conglomerato bituminoso a caldo, applicato secondo i tempi e le modalità tecniche indicate negli articoli 6 e 7.

4. Qualora, a causa del periodo dell'anno in cui gli stabilimenti di bitume a caldo risultino chiusi, o a causa di condizioni meteorologiche avverse che impediscano l'esecuzione dei lavori di ripristino a regola d'arte, il Direttore dei Lavori o il gestore del servizio pubblico dovrà inviare una PEC all'Ufficio competente, indicando:
  - a. le ragioni della necessità di proroga;
  - b. il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori di ripristino.
5. La proroga concessa non potrà comunque superare il termine massimo di due (2) mesi dal termine originario previsto per il completamento dei lavori.
6. Il mancato rispetto di questo adempimento sarà considerato equivalente a esecuzione di lavori in assenza di autorizzazione, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del presente regolamento.

#### **Art. 10 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. Le opere autorizzate dovranno essere eseguite e mantenute sotto l'assoluta ed esclusiva responsabilità del titolare dell'autorizzazione, il quale è tenuto a tenere sollevata e indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi, derivante da incidenti, inconvenienti o sinistri connessi alle opere autorizzate. Tale responsabilità comprende tutte le fasi: realizzazione, ripristino provvisorio e definitivo, nonché il successivo esercizio dell'impianto, e deve essere esercitata nel pieno rispetto della normativa edilizia vigente, in particolare del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., inclusa l'osservanza dei titoli abilitativi (permesso di costruire, SCIA o CILA ove dovuti) e delle condizioni tecniche prescritte dagli Uffici comunali competenti.
2. Chiunque esegua lavori comportanti la manomissione del suolo pubblico, per i quali sia prescritto un provvedimento autorizzativo, è obbligato a tenere presso il cantiere la relativa autorizzazione, unitamente alla documentazione comprovante il titolo edilizio necessario, da esibire su richiesta dei tecnici comunali o degli agenti di polizia secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del DPR 380/2001. L'assenza di tali titoli comporta il divieto assoluto di iniziare i lavori, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. I concessionari del sottosuolo sono tenuti, entro 30 giorni dal ricevimento di apposita richiesta, a spostare, rinnovare, innalzare o abbassare le opere e le canalizzazioni di qualsiasi natura, qualora ciò sia necessario per l'esecuzione di opere pubbliche o per altre esigenze comunali o di Enti pubblici. Tali interventi devono essere eseguiti senza alcun onere per il Comune, a condizione che la richiesta sia motivata e giustificata, e nel rispetto delle disposizioni del DPR 380/2001, comprese le norme relative alla sicurezza dei lavori e alla conformità edilizia.

#### **Art. 11 - Sanzioni e penalità**

1. Qualora i titolari delle autorizzazioni non rispettino le disposizioni del presente Regolamento e le prescrizioni riportate nel provvedimento autorizzativo, l'Amministrazione Comunale può intimare l'adeguamento o il rifacimento delle opere entro un termine congruo, non superiore a due mesi. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione dispone la

- revoca dell'autorizzazione e procede, a spese del titolare, alla rimozione o al rifacimento delle opere realizzate in difformità.
2. Nei casi in cui i titolari non provvedano tempestivamente a ripristinare il piano viario, sgomberare le strade o completare il riempimento degli scavi, l'Amministrazione esegue d'ufficio i lavori necessari e addebita le relative spese al soggetto autorizzato. L'esecuzione d'ufficio è attuata secondo le modalità previste dal DPR 380/2001 per opere realizzate in difformità dal titolo edilizio e nel rispetto delle norme di sicurezza stradale.
  3. Fino al completo ripristino del piano viario, come definito all'art. 7, e salvo eventuali proroghe concesse dall'Ufficio su istanza motivata, il ritardo dei ripristini comporta l'applicazione di una **penale giornaliera di € 100,00** fino al termine effettivo dei lavori.
  4. Gli Uffici competenti vigilano sull'osservanza del Regolamento. In caso di violazioni, gli stessi Uffici procedono alla contestazione immediata e all'avvio del procedimento sanzionatorio, secondo quanto previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e dalla Legge 689/1981. La contestazione deve essere notificata al titolare dell'autorizzazione, indicando:
    - a. Violazione riscontrata;
    - b. Termine per eventuali osservazioni o giustificazioni;
    - c. Tipo e importo della sanzione amministrativa o penale applicabile;
    - d. Eventuale obbligo di adeguamento o ripristino delle opere.
  5. In caso di violazioni ripetute o gravi, l'Amministrazione si riserva il diritto di:
    - Revocare l'autorizzazione;
    - Procedere d'ufficio al ripristino dello stato dei luoghi, con rivalsa delle spese sostenute;
    - Applicare le sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992, DPR 495/1992) e dal DPR 380/2001 per lavori eseguiti in assenza di titolo edilizio o in difformità dallo stesso.
  6. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 500,00, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 7-bis, della Legge 689/1981 e ss.mm.ii., oltre al pagamento delle penali giornaliere specificamente previste.
  7. Si applica la massima sanzione amministrativa pecuniaria prevista (€ 500,00) qualora i lavori siano eseguiti senza titolo autorizzativo alla manomissione del suolo e/o senza titolo edilizio.
  8. In caso di inadempienza al pagamento della sanzione o delle penali, l'Ente potrà procedere alla riscossione coattiva secondo le norme vigenti in materia di tributi locali.
  9. Le spese di ripristino eseguito d'ufficio sono interamente addebitate al titolare dell'autorizzazione, con aggiornamento annuale in base agli indici ISTAT o prezzari regionali.

#### **Art. 12 - Casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
  - b) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

### **Art. 13 - Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento è inviata:
  - a) tutti i responsabili dei servizi comunali;
  - b) alle società gestrici di pubblici servizi operanti normalmente nel territorio comunale
3. Il presente regolamento verrà pubblicato nel sito internet del Comune, sub "Amministrazione trasparente" - Disposizioni generali.

### **Art. 14 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dal vigente statuto.

MODALITA' TIPO DI RIPRISTINO  
PAVIMENTAZIONE STRADALE

STRADE CON CARREGGIATA SINO A 4,00 MT.



figura 1      scavo longitudinale alla carreggiata




figura 2      scavo trasversale alla carreggiata



figura 3      scavo trasversale alla carreggiata




figura 4 doppio scavo trasversale alla carreggiata




figura 5 scavi multipli




figura 6 scavi multipli

MODALITA' TIPO DI RIPRISTINO  
PAVIMENTAZIONE STRADALE

STRADE CON CARREGGIATA OLTRE 4,00 MT.




figura 7      scavo longitudinale alla carreggiata




figura 8      scavo trasversale alla carreggiata




figura 9

scavo trasversale alla carreggiata



figura 10

doppio scavo trasversale alla carreggiata

MODALITA' TIPO DI RIPRISTINO  
PAVIMENTAZIONE STRADALE

STRADE CON CARREGGIATA OLTRE 4,00 MT.





figura 11 scavo longitudinale e trasversale




figura 12 scavi multipli




figura 13 scavi multipli






figura 14 scavo al centro della strada


SCHEMA DI SEZIONE STRADALE TIPO  
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO  
PRIMA DELL'INIZIO DELLO SCAVO




Taglio della pavimentazione bituminosa con apposita macchina operatrice a lama rotante




Scavo




Riempimento dello scavo con materiale sabbioso e ghiaioso, scevro da argille ed arbusti o con conglomerati cementati alleggeriti di materiali inerti o granulati di polimeri eco compatibili, costipato accuratamente in strati successivi mediante l'impiego di mezzi idonei




Ripristino provvisorio:  
 taglio della pavimentazione  
 bituminosa con apposita  
 macchina operatrice a lama rotante




Ripristino provvisorio:  
 Preparazione per la stesa del manto bituminoso  
 tipo "binder"




Ripristino provvisorio:  
 Posa in opera del manto bituminoso tipo "binder"



Ripristino definitivo:  
 taglio della pavimentazione bituminosa con apposita  
 macchina operatrice a lama rotante



Ripristino definitivo:  
 fresatura della pavimentazione bituminosa con apposita  
 macchina operatrice e posa in opera di emulsione bituminosa



Ripristino definitivo:  
 manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso, steso in opera a mano  
 e/o con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato  
 per uno spessore compresso minimo di cm. 3

